



REGOLAMENTO ISCRIZIONE E ORIENTAMENTO

L'Istituto "Maironi da Ponte" di Presezzo, nell'ambito del potere autoregolamentativo e con il rispetto dei limiti e dei vincoli inderogabili posti dalla normativa vigente e al fine di disciplinare in modo articolato la materia di cui al titolo del presente regolamento, pone la seguente disciplina:

TITOLO I

PASSAGGI DEGLI STUDENTI NEL BIENNIO

Art 1 (iscrizione tardiva)

(c.1) Le iscrizioni degli studenti al 1° anno, richieste oltre i termini fissati dalle scadenze ordinamentali sono accettate dal Dirigente scolastico, subordinatamente alla capienza delle classi prime di inserimento, verificata sulla base dell'organico di fatto stabilito in via definitiva.

(c.2) Il DS procederà all'individuazione della classe di inserimento (tra tutte le classi prime già definite in sede di Commissione formazione classi), sentito, se possibile il docente referente della stessa Commissione e il docente Coordinatore della classe prima interessata (vedi criteri formazione classi).

Art. 2 (passaggi tra indirizzi diversi o simili nel corso del 1° anno)

(c.1) Al fine di agevolare il passaggio degli studenti da un indirizzo all'altro (diverso o simile), come previsto dal D.M. 323/1999, in un'ottica di personalizzazione delle strategie formative e di adesione alle potenzialità e attitudini dello studente, si favoriscono i passaggi in entrata, entro la scadenza del 10 gennaio; oltre tale termine, si ritiene opportuno che lo studente non attui alcun trasferimento di indirizzo fino ad avvenuto scrutinio nell'Istituto di provenienza.

(c.2) I passaggi in entrata verranno ulteriormente accettati a partire dal termine iniziale del 2° quadrimestre e fino al 20 di febbraio.

(c.3) I passaggi in entrata chiesti successivamente a suddetta scadenza di febbraio, saranno autorizzati dal D.S. solo nel caso di evidente stato di necessità o per motivi particolari e straordinari comprovati dagli studenti richiedenti e sentito il parere del Consiglio di Classe

(c.4) Per i passaggi in uscita dall'Istituto il D.S. concederà il nulla-osta senza vincoli, sentito e/o informato il coordinatore di classe, sulla base dell'apprezzamento discrezionale delle circostanze, salvaguardando il diritto-dovere dell'Istituto a scrutinare lo studente qualora il trasferimento ad indirizzo di altra scuola avvenga oltre la scadenza interna del 1° quadrimestre.

(c.5) Per i passaggi entro il termine del 10/01 e successivi a detta scadenza, L'Istituto di provenienza dovrà comunicare le valutazioni periodiche e/o la pagella quadrimestrale all'Istituto di destinazione.

(c.6) Il Consiglio di classe di inserimento per tali passaggi, adotterà delibera di ratifica delle valutazioni e dei risultati quadrimestrali integrandoli con le successive normali valutazioni periodiche dello studente inserito, al fine di una congrua e completa valutazione del curriculum annuale.

(c.7) Qualora per la diversità dei due indirizzi (di provenienza e di destinazione) e/o per la tardività dell'inserimento nell'Istituto vi sia impossibilità di ottenere adeguate e congrue valutazioni in alcune discipline del curriculum, il Consiglio di Classe esprimerà il giudizio di NON VALUTABILE per il 1° quadrimestre, rinviando a più adeguati ed opportuni accertamenti degli obiettivi raggiunti nel 2° quadrimestre.

(c.8) I passaggi in corso d'anno tra indirizzi che comportano recuperi cospicui di programma saranno supportati da interventi integrativi e favoriti con verifiche periodiche sulle diverse parti del programma in arretrato, si richiede un adeguato impegno dello studente richiedente il passaggio, con piena consapevolezza delle difficoltà ad esso naturalmente collegate.

(c.9) Le procedure di passaggio in uscita al 1° anno saranno attivate su segnalazione del C.d.C. di competenza, sentiti i genitori consenzienti degli studenti interessati oppure su iniziativa diretta dei genitori stessi. In entrambi i casi i genitori presentano richiesta di riorientamento (in allegato al presente regolamento sub lett. a).

Art. 3 (passaggi in entrata e in uscita nel corso del 1° o del 2° anno con attivazione delle procedure ex d.m. 323/99 caratterizzate da percorsi integrativi e flessibili – cd passerelle – nel corso del 1° anno)

(c.1) Il riorientamento nel corso del 1° o del 2° anno può avvenire tramite attivazione delle cd. passerelle, conformemente alle previsioni dell'art. 5 del D.P.R. 323/1999. La procedura finalizzata all'inserimento dello studente nel nuovo indirizzo per i passaggi in uscita sarà attivata su una base codecisionale tra C.d.C., genitori e studente interessati e subordinatamente alla verifica da parte del docente referente sui passaggi, della fattibilità della realizzazione di moduli di raccordo disciplinare progettati anche con il concorso dei docenti dell'indirizzo a cui lo studente intende passare e accettati sulla base di una convenzione stipulata tra i Dirigenti Scolastici degli Istituti interessati. Si applica al riguardo il comma 9 del precedente art. 2.

(c.2) La valutazione finale riguardante la delibera di promozione o non promozione alla classe seconda o alla classe terza, in tali casi, dovrà tenere in debito conto dell'attivazione di questi percorsi mirati e orientati all'acquisizione delle conoscenze, delle capacità e delle competenze necessarie ad un adeguato inserimento nell'indirizzo di destinazione e quindi non si fonderà sui normali parametri valutativi dell'indirizzo di studi frequentato, ma piuttosto sulla base dei criteri di giudizio tipici dell'indirizzo di destinazione.

Art. 4 (altri passaggi in entrata e in uscita al secondo anno)

(c.1) In conformità alla OM N. 90 del 21 maggio 2001, e a norma dell'art. 5 del D.P.R. N. 323 del 1999 gli alunni promossi al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di un indirizzo di studi del ns. Istituto non devono sostenere prove integrative o esami di idoneità di cui all'art. 192 del TU 297/1994. L'iscrizione a tale classe avviene previo colloquio presso il ns. Istituto con la presenza dei docenti delle discipline interessate all'integrazione del curriculum del Consiglio di classe di inserimento ed avverrà nella fase iniziale dell'anno scolastico con contestuale verbalizzazione dalla quale potranno emergere debiti formativi da colmarsi in corso d'anno. L'esistenza dei debiti formativi sarà soggetta ad una presa d'atto alla prima riunione del Consiglio di classe competente.

Al fine di garantire un proficuo inserimento dell'alunno richiedente nella classe dell'indirizzo scelto, la scuola tramite i coordinatori d'area si farà carico di fornire indicazioni sulle discipline e i contenuti disciplinari irrinunciabili (Programmi) che lo studente dovrà presentare al colloquio per l'ingresso a ciascuno degli indirizzi attivati nella nostra scuola.

È altresì indispensabile che il nostro istituto richieda alla scuola di provenienza i programmi svolti dallo studente affinché possano essere visionati dal Consiglio di classe prima o anche in sede del colloquio.

(c.2) Nel caso di iscrizione tardiva o di passaggi in corso d'anno alla seconda annualità, valgono i principi fissati nei precedenti art. 1,2 , con il rispetto delle scadenze ivi definite e previo svolgimento del colloquio di verifica dei debiti formativi.

(c.3) Per gli studenti del secondo anno interessati al passaggio in uscita si applicano le disposizioni previste all'art. 2 c. 4.

TITOLO II

PASSAGGI DEGLI STUDENTI NELLE CLASSI DEL TRIENNIO

Art. 5 (passaggi nelle annualità del triennio – esami integrativi)

(c.1) Gli studenti che richiedono il passaggio in entrata alle classi del triennio e provenienti da indirizzi di studi uguali o simili saranno inseriti sulla base di quanto disposto nei precedenti art. 1,2 dopo una presa d'atto dell'assenza di discipline integrative del curriculum di provenienza.

(c.2) Gli studenti provenienti da indirizzi di diverso ordine e caratterizzati dall'assenza, nei curriculum degli anni precedenti, di materie e/o parti di materie comprese nei programmi dell'indirizzo di studi di destinazione devono sostenere gli esami integrativi per le classi corrispondenti e mancanti ai fini dell'integrazione dei curriculum annuali. (in riferimento all'art. 24 esami integrativi dell'OM 90 del 2001).

(c.3) Detta sessione deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

(c.4) Non è possibile l'inserimento in classi del triennio ad anno scolastico avviato, salvo il caso previsto e regolamentato al 1° comma del presente articolo e il caso oggetto di regolamentazione al successivo art. 6 (superamento degli esami di idoneità per le annualità intermedie).

(c.5) Per gli studenti del triennio interessati al passaggio in uscita si applicano le disposizioni previste all'art. 2 c. 4.

TITOLO III

ESAMI DI IDONEITÀ E DI AMMISSIONE ALL' ESAME DI STATO

Art. 6 (esami di idoneità)

(c.1) I candidati esterni, con il rispetto del prescritto intervallo in rapporto all'età sono ammessi agli esami di idoneità, con sostenimento delle prove d'esame sui programmi delle discipline integrative del curriculum e sui programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano.

(c.2) Possono partecipare agli esami di idoneità anche gli studenti esterni che ai sensi dell'art. 192 comma 6 del D. L. vo N. 297, intendono sostenere gli esami per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da essi frequentata, purché in possesso di promozione e subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto.

(c.3) Sono dispensati dall'obbligo prescritto, purché in possesso della licenza media inferiore i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte a norma dell'art. 193 TU 297/1994; i candidati che abbiano compiuto il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo inferiore. (art. 19 OM 90/2001).

(c.4) Il candidato consegue il superamento degli esami di idoneità se riporta il punteggio minimo di sei decimi in ciascuna prova cui è sottoposto.

Art. 7 (esami di ammissione all'Esame di Stato di candidati esterni – esame preliminare)

(c.1) In riferimento alle disposizioni sul Nuovo Esame di Stato come regolamentata dalla L. 11 gennaio 2007 N. 1 e decreti applicativi successivi l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare, davanti al C.d.C. competente sulle discipline degli anni per le quali non siano in possesso di promozione o dell'idoneità alla classe successiva (vedi sopra art.6), nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.

(c.2) L'esame preliminare risulta superato se il candidato consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

(c.3) Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'Esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. (art. 2 c. 3 L. 1/2007).

(c.4) Gli studenti delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo.(art. 2 c. 7 L. 1/2007).

(c.5) Possono sostenere gli esami di Stato anche gli studenti iscritti al penultimo anno di corso purché abbiano conseguito una media superiore a 8/10 in tale anno e di 7/10 nei due anni precedenti purché senza ripetenze (L. 11/01/07 art. 1 e 2)

TITOLO IV

INSERIMENTI STUDENTI STRANIERI

Art. 8 (inserimento studenti stranieri alle scadenze ordinamentali)

(c.1) Gli studenti stranieri in possesso di licenza media richiedenti iscrizione al 1° anno entro le scadenze ordinamentali saranno inseriti nelle classi iniziali sulle base delle determinazioni della Commissione formazione classi evitando la costituzione di classi in cui risulti predominante la loro presenza (cfr. circolare ministeriale annuale sulle iscrizioni)

(c.2) Il Collegio docenti in ottemperanza dell'art. 45 del DPR 394/1999 formulerà proposte e criteri per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi ed eventualmente adotterà strategie e strumenti idonei ad una integrazione proficua degli stessi.

Art. 9 (inserimento studenti stranieri oltre i termini ordinamentali e/o in corso d'anno)

(c.1) Si richiamano le disposizioni normative che disciplinano il diritto-dovere all'istruzione degli studenti stranieri (art. 45 del DPR 31 agosto 1999 N. 394 - regolamento attuativo D. Lg. vo 286/1998 disciplina della immigrazione) confermativo del diritto all'istruzione, indipendentemente dalla regolarità della loro posizione di soggiorno e dell'obbligo di istruzione se in età di legge.

(c.2) Conformemente alla normativa in materia l'iscrizione dei minori stranieri può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.

(c.3) I minori stranieri, in prima istanza, vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa. A tale scopo la Commissione studenti stranieri, o il docente referente, vaglia la documentazione scolastica presentata dagli stessi e sulla base dei criteri citati all'art. 45, comma 2, DPR 394/99 esprime parere obbligatorio sulla classe di inserimento maggiormente adeguata ai livelli di preparazione dello studente e alla tipologia di indirizzo frequentato nella scuola estera. Tale Commissione verificherà il livello globale della preparazione anche attraverso questionari o test predisposti dalla stessa.

(c. 4) L'iscrizione degli alunni stranieri presentata oltre i termini ordinamentali sarà formalizzata dalla Commissione formazione classi solo dopo che la Commissione

alunni stranieri, o il referente, abbia accertato il possesso dei requisiti minimi indispensabili dello studente richiedente al fine di garantire un proficuo inserimento nella classe dell'indirizzo scelto

TITOLO V

USCITE DAL SISTEMA SCOLASTICO E NORMA DI CHIUSURA

Art. 10 (domande di ritiro dell'iscrizione)

(c.1) A norma di legge si dispone la non ricevibilità delle domande di ritiro delle iscrizioni in violazione dell'obbligo scolastico con durata di 10 anni di scolarità (L. 27/12/2006 N. 296 art. 1 c. 622) e del diritto dovere formativo fino al diciottesimo anno o fino al conseguimento di una qualifica professionale realizzabile nel sistema scolastico, attraverso Corsi di formazione professionale regionale o tramite percorsi formativi all' interno dei contratti di apprendistato (Decreto Lg. vo N. 76 del 15 aprile 2005). [comma da aggiornare]

(c.2) Tutti i passaggi in entrata degli studenti richiedenti sono accoglibili subordinatamente alle norme vigenti.